



Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale

Ai: Presidente Consiglio Nazionale Forense
Presidenti Ordini degli Avvocati
Loro sedi

e, per conoscenza: C.O.N.S.A.P.

Egregi Presidenti,

con la presente vorremmo sollecitarVi ad invitare i VS. iscritti, in particolare nelle cause civili, a far rispettare a coloro che sceglieranno come propri Consulenti di Tecnici di parte il dispositivo dell'art. n.156 comma 1 del Codice delle Assicurazioni (D.L. del 07/09/2005 n. 209) che prevede che:

*“L’attività professionale di perito assicurativo per accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo **non può essere esercitata** di chi non sia iscritto nel Ruolo Periti Assicurativi.”*

Con la consapevolezza che essere Consulente Tecnico di Parte non abilitato in cause che prevedano quanto obbligato dal soprascritto articolo può far rischiare di incorrere nei dettami dell'art. 305 comma 5 dello stesso Codice:

“L’esercizio dell’attività di perito assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo (nota: Ruolo Nazionale Periti Assicurativi) previsto dall’articolo 156 è punito a norma dell’articolo 348 del Codice Penale.”

Art. n. 348 del Codice Penale:

“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (nota: iscrizione al Ruolo Nazionale Periti Assicurativi), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 116 euro”

Certi che vogliate prendere in positiva considerazione quanto sopra, rivolgiamo i più distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dr. ing.  Elias Castagnola